



Marghera, 30 Giugno 2008

Allegato 4

Nota Tecnica – Nota alla Scheda B.18 (rif. Nota prot. DSA/2008/7553 del 14 Marzo 2008)

Richiesta DSA/2008/7553 “Scheda B.18 (relativa ad A23 Parere di compatibilità ambientale):

“Si richiede di indicare per ogni impianto riportato nel capitolo della Relazione tecnica dei processi produttivi “Evoluzione strutturale del sito”, a partire dal 1988, se questi sono stati oggetto di VIA o di esclusione di VIA allegandone la relativa documentazione tecnica e amministrativa.”

ooooO000Ooooo

Adempimenti previsti dalla normativa sulla VIA

Per quanto concerne la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Raffineria di Venezia è inserita nella categoria delle opere di cui al DPCM nr. 377 del 10/08/1988, al punto a) dell'art. 1:

a) raffinerie di petrolio greggio

Ciò significa che il progetto di una nuova raffineria di petrolio greggio è sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8/7/86, nr. 349.

Al punto 2 dello stesso articolo, si specifica anche che:

** La medesima procedura si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente*

Ciò premesso, tenuto conto che tutti gli interventi riportati nel capitolo della Relazione Tecnica dei processi produttivi “Evoluzione strutturale del sito” si configurano come interventi di adeguamento e modifica tecnologica di impianti preesistenti, per i quali:

- la modifica non costituisce la realizzazione di una nuova raffineria di petrolio greggio,
- la modifica non provoca una modifica consistente dell'assetto della raffineria; rimangono inalterati infatti la capacità di lavorazione di petrolio grezzo, la tipologia di prodotti ottenuti, il numero di impianti di processo, la capacità degli stoccaggi, le modalità di ricevimento materie prime e la spedizione dei prodotti finiti etc.;
- la modifica non comporta la realizzazione di un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente e che quindi possa essere assimilata ad una delle altre categorie di opere inserite al comma 1 dell'art. 1 prima citato (ad esempio, impianto di gassificazione / liquefazione, centrale termica con potenza termica di almeno 300 MW etc.).

Si è ritenuto pertanto, per tutti gli interventi in esame, la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del DPCM nr. 377 del 10/08/1988.

Si allega (vedi **Allegato 1**), per gli interventi significativi in oggetto, un quadro riassuntivo dei riferimenti autorizzativi relativi agli interventi stessi.

Attivazione della nuova centrale termoelettrica

“1993 – Attivazione della nuova centrale termoelettrica, in sostituzione della tradizionale dimessa, per la produzione del vapore e dell’energia elettrica necessaria per coprire il fabbisogno della Raffineria.”

In particolare, per questo intervento, va precisato quanto segue:

Su istanza presentata il 1 ottobre 1990 da parte di Agip Raffinazione S.p.A., il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, visti i pareri favorevoli dei Ministeri dell’Ambiente e della Sanità e sentita la Regione Veneto, autorizzava, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 203/88 con Decreto 662134 de 15.9.1991 l’installazione e l’esercizio presso la Raffineria di Venezia di una centrale di cogenerazione per la produzione del calore ed energia elettrica, mediante impianto Turbogas.

Al fine di fornire un quadro completo sulla posizione amministrativa della Raffineria di Venezia in materia di emissioni convogliate in atmosfera si rimanda alla Nota specifica pari oggetto, riportata in **Allegato 2**.

ooooO000Ooooo

Allegato 1 - Iter autorizzativo impianti

Allegato 2 - Nota sulla posizione amministrativa della Raffineria di Venezia in materia di emissioni convogliate in atmosfera

Allegato 1 – Iter autorizzativo impianti

Progetto	ANNO	Autorizzazioni di processo	Autorizzazioni urbanistiche
Modifiche ed ammodernamento dell'impianto di Reforming catalitico n. 3	1989	a) M.I.C.A.:ministeriale n. 610545/ 4-102-98 del 08.02.1991; b) Perizie Giurate sull'invarianza dell'assetto emissivo del 06.12.'89 e del 31.10.'90 (DPR 203/88).	a) Concessione edilizia comune di Venezia n. 1018/87 del 28.01.'88; b) Variante di Concessione n. 2852/88 del 13.07.'89.
Aggiunta della sezione di Thermal Cracking all'impianto Visbreaking per il trattamento gasoli pesanti.	1989	a) M.I.C.A.:ministeriale n. 610284/ 4-102-97 del 22.01.1991; b) Perizie Giurate sull'invarianza dell'assetto emissivo del 06.12.'89 e del 31.10.'90 (DPR 203/88).	a) Concessione edilizia comune di Venezia n. 0213/87 del 27.02.'88; b) Variante di Concessione n. 3406/88 del 18.10.'89.
Realizzazione di un secondo impianto di Sour Water Stripper	1989	a) M.I.C.A.:ministeriale n. 610546/ 4-102-101 del 08.02.1991; b) Perizia Giurata sull'invarianza dell'assetto emissivo del 05.12.'90 (DPR 203/88).	a) Autorizzazione edilizia comune di Venezia n. 3754/87 del 09.12.'88; b) Variante di Autorizzazione n. 4894/89 del 18.12.89
Attivazione della nuova centrale termoelettrica in sostituzione della tradizionale dimessa	1993	a) M.I.C.A.:ministeriale n. 695810/ 4-102-110 del 13.04.1993; b) D.M. 15.11.1991 (art.17 DPR 203/88) per autorizzazione alle emissioni.	a) Concessione edilizia comune di Venezia n. 10359/90 del 02.12.'91; b) Variante di Concessione n. 2984/92 del 04.07.'92
Interventi sul sistema di frazionamento dei light-ends DP3	1996	M.I.C.A., ministeriale n. 696057/ 4-102-116 del 17.05.1993.	Autorizzazione edilizia comune di Venezia n. 91/12829 del 25.08.'92
Potenziamento degli impianti di desolfurazione HF 1/2 per aumentare la capacità e ridurre il contenuto di zolfo	1996	a) M.I.C.A.:ministeriale n. 954553/ 4-102-130 del 15.05.1996; b) Perizia Giurata sull'invarianza dell'assetto emissivo del 27.01.'95 (DPR 203/88)..	Autorizzazione edilizia comune di Venezia n. 95/11163 del 25.01.'96.
Attivazione di una sezione ausiliaria per il trattamento gas di coda HCR	1999	a) M.I.C.A., ministeriale n. 218121/ 4-102-146 del 09.08.1999; b) Perizia Giurata sull'invarianza dell'assetto emissivo del 03.12.'98 (DPR 203/88).	Autorizzazione edilizia comune di Venezia n. 98/6373 del 09.09.'98.
Adeguamento desolfurazione HF1 ed HF2 per traguardare le nuove specifiche gasolio a basso contenuto di zolfo e revamping	2003/2004	a) Regione Veneto-Unità di progetto, par. n. 000019, Delibera di seduta dell'11.11.'02; b) Perizia Giurata sull'invarianza	Autorizzazione edilizia comune di Venezia n. 2003/91541 del 23.03.'03.

<i>Progetto</i>	<i>ANNO</i>	<i>Autorizzazioni di processo</i>	<i>Autorizzazioni urbanistiche</i>
impianto di recupero zolfo.		dell'assetto emissivo del 05.11.'02 (DPR 203/88).	

Allegato 2 – Nota sulla posizione amministrativa della Raffineria di Venezia in materia di emissioni convogliate in atmosfera

Nota sulla posizione amministrativa della Raffineria di Venezia in materia di emissioni convogliate in atmosfera

In relazione alla richiesta di informazioni integrative sulla posizione amministrativa della Raffineria in materia di emissione convogliate si evidenzia quanto segue:

- la domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni ex. art. 12 D.P.R. 203/88 relativamente agli impianti esistenti, è stata presentata in data 26 giugno 1989;
- con lettera del 30 luglio 1990 la raffineria rinnovava e confermava il proprio impegno ad attivare il Progetto di adeguamento. A valle della emanazione delle Linee Guida (D.M. 12 luglio 1990) la Raffineria provvedeva ad inoltrare al Ministero dell'Ambiente il Progetto di adeguamento con dichiarazione di accompagnamento del 28 marzo 1991;
- A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni, l'Autorità competente non ha provveduto ad emanare alcun provvedimento nei termini stabiliti (120 giorni ai sensi dell'art. 13, Il comma, D.P.R. 203/88) e pertanto su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, la Raffineria presentava la relazione sullo stato di adeguamento alle emissioni finalizzata al rilascio dell'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 12 e 17 , D.P.R. 203/88;
- La disciplina transitoria di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 203/88, vigente e applicabile all'epoca, prevedeva che, in caso di omessa emanazione da parte dell'autorità competente del provvedimento autorizzatorio richiesto per gli impianti esistenti e "fatte salve le responsabilità delle autorità competenti", il gestore era tenuto a realizzare comunque il progetto di adeguamento e a rispettare il livello più elevato dei valori definito dal DM 12/7/1990. Tale previsione normativa presuppone la possibilità per il gestore di proseguire nella sua attività, in attesa dell'emanazione dell'autorizzazione richiesta;
- Su istanza presentata il 1 ottobre 1990 da parte di Agip Raffinazione S.p.A., il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, visti i pareri favorevoli dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e sentita la Regione Veneto, autorizzava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 con Decreto 662134 de 15.9.1991 l'installazione e l'esercizio presso la Raffineria di Venezia di una centrale di cogenerazione per la produzione dei calore ed energia elettrica, mediante impianto Turbogas da 25.75 MW e le relative emissioni in atmosfera;
- Su richiesta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, la Raffineria presentava, in data 10 luglio 1998, la relazione sullo stato dell'adeguamento alle emissioni, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 12 e 17 del D.P.R. 203/88;
- Infine il DL 30.10.2007 n. 180 convertito in legge 243 del 19.12.2007 all'art. 2 comma 1 prevede che *"fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto"*.

Dall'esame della documentazione la posizione della Raffineria di Venezia risulta conforme per effetto dell'istanza di autorizzazione alla continuazione delle emissioni (D.P.R. 203/88), della concessione all'installazione e all'esercizio dell'impianto Turbogas e della contestuale autorizzazione alle emissioni, nonché della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni. La Raffineria ha anche comunicato di avere realizzato quanto previsto dal progetto di adeguamento con lettera 10 luglio 1998, rispondendo ad una specifica richiesta del 27 febbraio 1998 da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. La Raffineria ha altresì provveduto nei termini di legge a presentare la domanda di AIA.